

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

Classificazione

Processo: Approvvigionamenti Lavori e Patrimonio Immob.

Macro attività: Lavori pubblici

Attività: Elenco Operatori Economici

Tipologia: Regolamento

Fascicolo: Beni e servizi

Sotto fascicolo:

REGOLAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

PREMESSE

Art. 1 – ISCRIZIONE

Art. 2 - MODALITA'

Art. 3 – CASI DI NON ACCETTAZIONE

Art. 4 – CASI DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

Art. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art. 6 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Art. 7 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'ELENCO

Art. 8 - RICORSO CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

Art. 9 – TERMINI E CONDIZIONI NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Art. 10 – TERMINI E CONDIZIONI NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Art. 11 – PAGAMENTI

Art. 12 – MANCATA CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA

Art. 13 – ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO, ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA, AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010.

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina e regola l'istituzione di un ELENCO OPERATORI ECONOMICI della Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Campania, per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le strutture I.N.A.I.L. presenti in Campania, nelle seguenti fattispecie:

1. affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) per:

- richieste di servizi e forniture urgenti;
- affidamento diretti mediante adeguatamente motivati;

2. affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), per:

- richieste di servizi e forniture urgenti;
- procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali, regionali applicabili.

Art. 1 – ISCRIZIONE

L'iscrizione:

- a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite; in caso di Consorzi l'istanza da presentare sarà una sola in capo al Consorzio; le autodichiarazioni dovranno essere compilate da ogni ditta consorziata e dovrà, inoltre, essere presentato l'Atto Costitutivo del Consorzio.
- b) viene effettuata per categorie merceologiche;

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

Art. 2 - MODALITA'.

L'iscrizione ha luogo su domanda della ditta interessata, da trasmettere esclusivamente via pec all'indirizzo campania@postacert.inail.it.

All'istanza di iscrizione - mod. 1 - dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A, l'allegato B, debitamente firmato per accettazione, sulla informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy), il presente Regolamento timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione. Inoltre, dovrà essere compilato e trasmesso, in formato excel, l'allegato C - riepilogo.xls.

La ditta richiedente dovrà, a decorrere dal secondo anno di iscrizione, inviare via pec, entro il giorno 31 ottobre di ogni anno, pena l'automatica esclusione dall'Elenco, dichiarazione rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. (allegare fotocopia documento d'identità), con la quale si attesti che i dati anagrafici e societari (ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, partita IVA, ecc.) ed il possesso di tutti i requisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non siano variati. Resta inteso comunque che la stessa ditta dovrà produrre ogni documentazione integrativa, sempre nelle medesime modalità, in caso di modifica dei suddetti dati.

Art. 3 – CASI DI NON ACCETTAZIONE

- a) documentazione incompleta o non aggiornata;
- b) attività per la quale si chiede l'iscrizione non risultante fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) non conformità alle prescrizioni della L. 12/03/1999, n. 68 in materia di lavoro dei disabili;
- e) non ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;
- f) non iscrizione dell'Operatore Economico all'Albo delle Cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004 dal Ministero delle Attività produttive (*solo per le imprese Cooperative*);
- g) irregolarità nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o fiscale, o comunque la non veridicità di quanto auto-dichiarato;
- h) resa di false dichiarazioni.

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

Art. 4 – CASI DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'Elenco può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'I.N.A.I.L., qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti o i soggetti individuati dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016:

- a) si rendano colpevoli di ripetute inadempienze nell'esecuzione di ordini o cottimi fiduciari;
- b) siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale nonché per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- c) siano privi di uno dei requisiti previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Art. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'iscrizione all'Elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione di attività o su richiesta scritta della impresa stessa. Le imprese saranno cancellate dall'Elenco operatori economici qualora si verifichi anche una sola delle seguenti eventualità:

- a) inadempienze gravi;
- b) eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) eventuali gravi irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento di imposte e tasse;
- d) sopravvenuta carenza, a giudizio dell'I.N.A.I.L., dei requisiti per l'idoneità a svolgere il lavoro richiesto;
- e) i legali rappresentanti o i soggetti individuati dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 siano privi di uno dei requisiti previsti dallo stesso art. 80 D. Lgs. 50/2016 e, dopo la comunicazione di sospensione, non abbiano regolarizzato la propria posizione;
- f) non adempiano all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate per l'iscrizione (entro 30 gg.);
- g) provvedimenti interdittivi ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco verrà adottato nel rispetto dei principi del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. L'operatore economico, a seguito di apposita comunicazione, potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 giorni.

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

ART. 6 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'Istituto provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'istanza si intende accettata se nel termine di 30 giorni dalla ricezione non viene comunicato il diniego della domanda o la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In caso di reiezione verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, sarà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

Art. 7 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'ELENCO

Nel procedere agli inviti a presentare offerta, saranno osservati criteri che garantiscano la rotazione e la concorrenza tra le ditte iscritte all'Elenco nell'ambito di ciascuna specifica competenza, fermi restando eventuali correttivi per i casi in cui dovesse prevalere, nell'interesse dell'I.N.A.I.L., il ricorso a prestazioni di qualità professionale speciale o basate su particolari requisiti professionali e tecnici.

E' fatta salva la facoltà dell'I.N.A.I.L. di scegliere gli Operatori da invitare anche senza fare ricorso all' Elenco Operatori Economici, di cui al presente regolamento, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione alle forniture e ai servizi che si intendono affidare, non siano iscritti all'Elenco Operatori Economici in numero sufficiente da garantire che la procedura di affidamento si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge;
- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Elenco non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;
- in tutti gli altri casi in cui la Stazione Appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante invito di Operatori Economici che abbiano già reso alla Stazione Appaltante le prestazioni ricercate in occasione di precedenti lavori.

Quest'Istituto provvederà a svolgere tutti gli adempimenti connessi alle verifiche dei requisiti e dei controlli previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell' art. 80, del D.Lgs. 50/2016, di seguito meglio precisati:

- DURC;
- certificato di regolarità verso gli obblighi in materia di imposte e tasse;
- certificato della Camera di Commercio;
- certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti e dei soggetti individuati dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- verifica che l'impresa non abbia commesso le infrazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Le imprese che risulteranno in regola con il possesso dei requisiti autodichiarati saranno iscritte nell'Elenco operatori economici della Direzione Regionale INAIL per la Campania per la fornitura di beni e servizi.

Le imprese iscritte, a seguito di richiesta dell'Istituto di preventivo/offerta, nulla dovranno addebitare a INAIL per la sola effettuazione di sopralluogo ricognitivo.

Art. 8 - RICORSO CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

L'istituzione dell'elenco degli operatori economici non costituisce obbligo al suo utilizzo da parte dell'Ente.

Quest'ultimo potrà avvalersi, in ottemperanza agli obblighi di legge o in via discrezionale, delle convenzioni CONSIP e degli elenchi di operatori presenti sul Mercato Elettronico della P.A. in via concomitante o alternativa all'utilizzo del presente albo.

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

Art. 9 – TERMINI E CONDIZIONI NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI FORNITURA

La fornitura deve avvenire franco destino presso le Sedi territoriali I.N.A.I.L.

La fornitura deve essere recapitata entro i termini fissati nell'ordine.

Nel caso di forniture incomplete, non conformi o non regolari rispetto all'ordine, la Ditta deve provvedere a suo esclusivo onere alla pronta integrazione e/o sostituzione, nel rispetto dei tempi massimi, stabiliti nel singolo ordine e/o atto di cottimo fiduciario, dalla contestazione della non completezza, non conformità o irregolarità.

Art. 10 – TERMINI E CONDIZIONI NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Il servizio deve essere garantito con la periodicità stabilita nella lettera di invito o nella documentazione tecnica ad essa allegata, ovvero entro le 24 ore dalla chiamata.

In nessun caso dovranno essere applicati costi per diritto di chiamata e/o per ore di viaggio.

Art. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura che, ai sensi dell'art. 1 commi da 209 a 213 L. 24/12/2007, dovrà essere redatta esclusivamente in formato elettronico. Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono accettare fatture che non siano emesse in formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio.

Si precisa che ai sensi della circolare n.1 /E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate, l'Istituto è escluso dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti. Pertanto la fattura dovrà essere comprensiva di IVA che andrà corrisposta dall'INAIL al fornitore.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., indicato dall'Impresa, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 12 – MANCATA CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA

Qualora a carico dell'Impresa contraente risulti una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo; deve essere fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell'Istituto di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

ART. 13 - ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010

L'Impresa assume tutti gli obblighi previsti dall' art. 3 e ss. della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei lavori di cui al presente atto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ai cottimi, agli ordini di esecuzione lavori, si risolveranno di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ALLEGATI:

- **Allegato 1 - Elenco categorie merceologiche beni e servizi**
- **mod. 1 - Richiesta_di_iscrizione_ALBO_BENI_SERVIZI.doc**
- **allegato A - Autodichiarazione.doc**
- **allegato B - Informativa_privacy.doc**
- **allegato C - Riepilogo.xls**

**PER L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**